



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

Oggetto: Misure sanitarie di controllo nei confronti dei bovini incustoditi e irregolari situati nell'altopiano della Giara.

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTO il TULLSS approvato con R.D. n. 1265 del 1934;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320 del 1954;

VISTE la L.R. 28 luglio 2006, n.10 e la L.R. 2 agosto 2006, n.11;

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 17 del 28.03.2011 concernente "Piani Nazionali di risanamento e profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina e bufalina e della brucellosi ovina e caprina Anni 2011-2014;

VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 31650/124/P del 02/11/2009 con il quale sono state conferite alla Dr.ssa Donatella Campus le funzioni di Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, art. 117 Art. 117 che disciplina l'adozione di provvedimenti a carattere d'urgenza i casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

VISTO il D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 196 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina" che disciplina, in particolare, gli scambi tra Stati membri di animali delle specie bovina;

VISTO il Regolamento (CE) N. 1760 del 2000;

VISTO il D.Lgs. 29 gennaio 2004, n. 58 su "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) N. 1760 e N. 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della L. 1 marzo 2002, n. 39";



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario della ASL n. 6 di Sanluri che segnala la numerosa presenza nell'altopiano della Giara di bovini irregolari poiché privi dei marchi auricolari previsti dalla vigente normativa sull'identificazione e registrazione degli animali e che nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica non risulta registrata alcuna azienda di bovini in località "Sa Giara" nei territori dei Comuni di Setzu, Tuili e Gesturi;

CONSIDERATO il rischio sanitario per gli allevamenti ricadenti nelle zone attigue costituito dalla presenza di un gruppo così numeroso di bovini sottratti ai controlli di polizia veterinaria previsti dalla normativa;

CONSIDERATO il rischio sanitario indotto da un verosimile circuito di carni bovine macellate clandestinamente, prive delle garanzie a tutela della salute umana;

CONSIDERATO che, dopo aver escluso la presenza di tubercolosi, leucosi e brucellosi, gli animali possono essere assegnati ad una azienda zootecnica, da cui successivamente essere avviati ad un impianto di macellazione con adeguate informazioni sulla catena alimentare, dal momento che la condizione di vita allo stato libero nell'altopiano della Giara escluderebbe la presenza di contaminanti chimici;

RITENUTO inoltre necessario adottare provvedimenti volti alla salvaguardia e alla valorizzazione dei circa 600 Cavallini della Giara, il cui precario stato di salute e benessere è in gran parte ascrivibile alla riduzione delle risorse alimentari per effetto della marcata competizione alimentare con animali della specie bovina;

RITENUTO pertanto necessario, in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'interessamento di più ambiti territoriali, adottare il presente provvedimento volto a disporre adeguate misure sanitarie urgenti di controllo nei confronti dei bovini incustoditi e irregolari situati nell'altopiano della Giara al fine di garantire il mantenimento di un livello elevato di tutela della salute animale e umana;

PRESO ATTO come da comunicazione del Servizio veterinario della ASL di Sanluri, che la "Comunità Terapeutica San Michele" località "Pimpisu" Serramanna ha formalmente dato la disponibilità a farsi carico della detenzione dei bovini per il tempo necessario alla identificazione e registrazione in deroga ed ai controlli sanitari.

D E C R E T A

ART. 1 I bovini irregolari presenti nel territorio dell'altopiano della Giara devono essere catturati (anche attraverso più interventi di cattura distribuiti nel tempo) e confinati in un "apposita area recintata" nel medesimo territorio della giara, individuata dai Sindaci dei Comuni interessati; le operazioni di cattura e confinamento degli animali vengono svolte da personale messo a



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

disposizione dai Comuni interessati, con la supervisione, il coordinamento e il controllo da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e del Servizio veterinario della ASL di Sanluri;

ART. 2 Il confinamento dei bovini nell' "apposita area recintata", deve persistere almeno due giorni affinché sia data la possibilità ad eventuali proprietari di reclamarne la proprietà; in tale frangente i bovini dovranno essere custoditi a cura dei Comuni, sotto il controllo da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;

ART. 3 Qualora uno o più proprietari reclamino e dimostrino la proprietà dei suddetti bovini, saranno applicate le disposizioni sanzionatorie di cui al D.Lgs. 29 gennaio 2004, n. 58.

ART. 4 I bovini per i quali non viene reclamata la proprietà nelle 48 ore successive alla cattura vengono trasferiti, sotto vincolo sanitario, presso l'azienda zootecnica della "Comunità Terapeutica San Michele" località "Pimpisu" Serramanna, nella quale dovranno essere sottoposti a preliminare identificazione e registrazione in deroga, e ai controlli sanitari, da parte del Servizio veterinario della ASL di Sanluri, volti ad escludere la presenza di malattie soggette a provvedimenti sanitari.

In caso di esito favorevole ai controlli diagnostici per tubercolosi leucosi e brucellosi, i bovini potranno essere inviati agli impianti di macellazione siti nell'ambito della ASL di Sanluri e le relative carni essere destinate al solo mercato regionale.

ART. 5 I bovini i cui controlli sanitari hanno dato esito sfavorevole, dovranno essere sottoposti ad ulteriori misure sanitarie o avviati allo smaltimento attraverso incenerimento o sotterramento in loco sotto controllo ufficiale al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali.

ART. 6 E' fatto obbligo a chiunque ne ha competenza di rispettare o di fare rispettare il presente Decreto, che entra immediatamente in vigore e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e sull'albo pretorio dei comuni interessati.

Cagliari, lì

L'ASSESSORE
Simona De Francisci